



PROVVEDIMENTO N. 193 DEL 07/05/2026

OGGETTO:	Criteri di autoregolamentazione per la nomina delle commissioni di selezione o concorsuali del personale non dirigente
-----------------	--

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Direttiva n.3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione denominata "LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI" ed in particolare il capitolo n.7 che recita come di seguito riportato:

"7. Le commissioni di concorso

Nelle procedure concorsuali la scelta dei componenti della Commissione esaminatrice assume una valenza determinante in considerazione del ruolo che gli stessi componenti sono chiamati a svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e della posizione di terzietà in cui dovrebbero operare. Oltre ai principi richiamati in premessa, si ricorda che l'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001, in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi.

*Al fine di assicurare la massima adesione delle procedure concorsuali ai principi illustrati, il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei concorsi organizzati, procede alla nomina delle Commissioni, previo avviso pubblico, con indicazione, in ragione della professionalità da reclutare, delle caratteristiche richieste, anche alla luce del D.P.R. n.487 del 1994. Valutata la rispondenza delle candidature rispetto ai requisiti indicati nell'avviso, si procede alla nomina dei componenti mediante sorteggio differenziato per tipologia di componente. **Le amministrazioni che invece procedono autonomamente dovrebbero darsi regole chiare sulla scelta dei componenti delle commissioni di concorso, sia per garantire la professionalità del commissario sia per ragioni di trasparenza e anche per evitare decisioni poco meditate.***

In ogni caso, le amministrazioni dovrebbero preoccuparsi di assicurare una composizione equilibrata delle commissioni, in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare commissari aventi diverse competenze e professionalità."

DATO ATTO che la suddetta Direttiva Ministeriale è stata emanata in esecuzione dell'articolo 35, comma 5.2, del D.Lgs.n.165/2001 che prevede l'emanazione di "linee guida di indirizzo



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AVVOCATURA COMUNALE
U.O.C Personale - trattamento giuridico

amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia”;

la disposizione sopra citata è stata introdotta dal D.Lgs.n.175/2017 e si inserisce nell’ambito di un più ampio intervento riformatore finalizzato ad aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che opera presso le amministrazioni pubbliche.

RITENUTO opportuno, in assenza di atti d'indirizzo del Consiglio Comunale in materia ovvero di compiute disposizioni regolamentari, adottare in via di autoregolamentazione criteri di nomina delle Commissioni di valutazione tenuto conto che la materia rileva in termini di rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza, integrità ed anticorruzione;

DATO ATTO che il PTPCT 2026 -2028 non pone precise indicazioni in materia pur evidenziando il rischio sotteso ai procedimenti assunzionali o di avanzamento interno di carriera;

VISTO l'art.35 del D.Lgs.n.165/2001;

VISTO il DPR n.487/1994 come modificato ed integrato dal DPR.n.82/2023 con particolare riguardo all'art.9 "COMMISSIONI ESAMINATRICI";

DATO ATTO che l'ordinamento preveda, allo stato attuale, quanto di seguito sinteticamente richiamato circa le commissioni concorsuali:

- siano composte in numero dispari
- siano presiedute da dirigenti
- siano composte nell'osservanza della "parità di genere"
- siano composte da esperti nelle materie oggetto di scrutinio comparativo
- siano composte da personale interno ovvero dipendenti pubblici esterni anche docenti ovvero da esperti esterni
- possano essere composte da personale pubblico in trattamento previdenziale non oltre il triennio dal collocamento in pensione (salve talune peculiari modalità con cui si è attuata la risoluzione del rapporto di lavoro)
- i componenti siano in regola con il principio di cui all'art.51 c.p.c. (applicazione analogica dei casi di "astensione del giudice")
- i componenti siano in regola con il principio di cui all'art.7 del DPR n.62/2013
- non siano composte da soggetti che, anche solo in primo grado, siano incorsi in condanne penali ai sensi dell'art.35bis del D.Lgs.n.165/2001
- non siano componenti di organi di amministrazione politica della medesima amministrazione
- non siano composte da componenti che ricoprano cariche politiche
- non siano composte da componenti che ricoprano cariche sindacali ovvero associazioni professionali
- non siano composte da componenti in "conflitto d'interesse" ex art.6bis L.n.241/1990

RITENUTO di integrare la disciplina legale e regolamentare di riferimento assecondando quanto richiesto dalla circolare ministeriale di cui sopra ponendo anche riguardo al più generale principio del "conflitto d'interesse" anche potenziale;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AVVOCATURA COMUNALE
U.O.C Personale - trattamento giuridico

RITENUTO di poter richiamare, in via generale, quanto utilmente relazionato dal Consiglio di Stato (ancorché su diversa materia degli appalti pubblici) con il parere n.109/2019; rilevato che il presente provvedimento si pone nell'ambito della c.d. "*accountability anticipatoria*" in sintonia con l'enfasi posta, dall'attuale sistema giuridico, sulla prevenzione di fenomeni corruttivi come icasticamente definito dal Consiglio di Stato nei seguenti termini: "*La tutela anticipatoria cui sopra accennato si realizza, inter alia, anche attraverso la individuazione e la gestione del fenomeno del conflitto di interessi, anche se, giova sottolinearlo, tale istituto per sé non è definibile come corruzione, nemmeno nella lata accezione sopra indicata, essendo ontologicamente distinto da qualsiasi comportamento attivo rientrante nel concetto di abuso.*" ed ancora "*Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l'interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. L'essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti. Tutto ciò deriva dal principio generale dell'imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. e, quindi, le scelte adottate dall'organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell'equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico.*"

VISTA la L.n.241/1990

VISTO il DPR n.62/2013 come modificato ed integrato dal DPR n.81/2023;

VISTO lo STATUTO COMUNALE

VISTO il REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE

VISTO l'ORDINAMENTO dell'ente di cui alla D.G.n.25/2025

CONSIDERATO che la procedura volta a definire la composizione delle commissioni mediante preventivo avviso e successivo (anche eventuale) sorteggio non sia immune da fenomeni corruttivi in quanto le domande degli interessati potrebbero essere stimolate dai candidati (sia ex ante che ex post - peraltro in sede di commissioni di appalto la nomina deve essere tassativamente effettuata ex post) ovvero da gruppi di pressione od interessi eterodiretti; in tal senso sarebbe invece dirimente la creazione di un albo nazionale con estrazione a sorte in analogia con i nuovi meccanismi di formazione delle commissioni per gli appalti pubblici (mai entrata in vigore); la coincidenza tra avviso e procedure cui lo stesso si riferisce non assicura l'imparzialità delle procedure stesse fornendo solo un apparente giustificazione in termini di trasparenza; si osserva infatti come, nella pratica, sia alquanto difficile poter individuare i componenti delle commissioni in quanto tale funzione pubblica viene spesso rifiutata dai soggetti contattati ancorché remunerata (specie in caso di soggetti esterni);

RITENUTO, pertanto, di non avvalersi della generale facoltà prevista dall'art.9, comma n.2 del DPR n.487/1994 come modificato ed integrato dal DPR n.82/2023;

RITENUTO che, nelle commissioni concorsuali, non possano essere presenti dipendenti che abbiano, tra loro, rapporti di gerarchia/subordinazione ancorché non sussistano al riguardo norme espresse imposte dalla legge;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez.V n.6277/2012;

VISTO l'analogo precedente provvedimento n.1292/2024; ritenuto di aggiornare lo stesso



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AVVOCATURA COMUNALE
U.O.C Personale - trattamento giuridico

provvedimento di autoregolamentazione da parte del sottoscritto (quale soggetto tenuto alla nomina delle commissioni concorsuali e selettive) in ordine ai seguenti principali aspetti:

- a) i criteri di nomina delle commissioni (limitatamente alle incompatibilità e/o conflitto d'interesse) sono ovviamente recessivi rispetto a norme di legge o regolamento sopravvenute;
- b) i criteri di nomina di cui al presente provvedimento si applicano anche:
 - b.1) alle selezioni di avviamento al lavoro per i profili per cui l'ordinamento non richiede un concorso pubblico (sia di carattere "numerico" che "nominativo");
 - b.2) alle progressioni verticali disciplinate dal CCNL Funzioni Locali riservate al personale dipendente;
 - b.3) alle procedure di "mobilità volontaria" di cui all'art.30 del D.lgs.n.165/2001; fermo restando che le suddette procedure non rilevano ai fini del numero massimo annuale previsto come criterio tendenziale di rotazione di cui al punto c) che segue;
- c) un medesimo dirigente/dipendente del Comune di Fano non può essere nominato componente in più di 3 commissioni concorsuali in un anno civile;
- d) divieto di nomina del Segretario Generale dell'ente in quanto autorità anticorruzione e, come tale, in conflitto d'interesse funzionale ex art.6 bis della L.n.241/1990; il medesimo divieto di nomina è esteso anche al personale interno assegnato alle dipendenze del Segretario Generale, nonché al personale assegnato al Gabinetto del Sindaco in ragione della fiduciarità della nomina del relativo personale da parte dell'organo di vertice politico dell'ente;
- e) in assenza di riferimenti normativi puntuali in ordine alla tempistica di nomina delle commissioni di concorso si ritiene di privilegiare il criterio legislativo stabilito in materia di procedure ad evidenza pubblica per cui la nomina della commissione deve essere disposta dopo lo spirare del termine di presentazione delle domande di partecipazione;

ACCERTATA, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento evidenziando che lo stesso non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

RITENUTO di poter attestare, in ordine al presente provvedimento, il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso oltre al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.432/2025;

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n. 15/2026 di rinnovo del sottoscritto Dirigente dell'Avvocatura Comunale;

DISPONE

1. DI APPROVARE l'allegato documento contenente i criteri di autoregolamentazione cui si atterrà il sottoscritto, quale dirigente individuato dalla Giunta Comunale con delibera ordinamentale n.25/2025 per la nomina delle commissioni di selezione o concorsuali del personale non dirigente; di dare atto, in ogni caso, che i criteri in questione integrano e specificano le disposizioni di cui all'art.9 del D.P.R.n.487/1994, come modificato ed integrato dal D.P.R.n.82/2023, da considerarsi



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AVVOCATURA COMUNALE
U.O.C Personale - trattamento giuridico

fonte normativa preminente unitamente ad altre disposizioni imperative, di legge e di regolamento, applicabili in materia; il presente provvedimento sostituisce il precedente provvedimento n.1292/2024;

2. DI INCARICARE il "Servizio Personale" alla definizione di un complessivo nuovo modello di autochiarazione da rendere ai sensi del DPR n.445/2000 da parte dei componenti delle commissioni in virtù del presente provvedimento;

3. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale quale "Autorità Anticorruzione" del Comune di Fano;

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento *sine die* presso "amministrazione trasparente" nella sezione "CONCORSI".

Il Dirigente

AVVOCATURA COMUNALE
f.to Federico Romoli

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

DIRETTIVA N.3/2018 D.F.P. ART.35, COMMA N.5.2 D.LGS.N.165/2001 ART.7 "LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI" ART.9 D.P.R.n. 487/1994 - D.P.R.n.82/2023 CRITERI DI INTEGRITA' E TRASPARENZA PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI SELEZIONE O CONCORSO PUBBLICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

a) la scelta del singolo componente, incluso il Presidente, dovrà avvenire sulla base delle caratteristiche curriculari e della competenza professionale posseduta in una o più materie richieste per l'espletamento delle prove; il Presidente deve, in ogni caso, svolgere le funzioni di dirigente pubblico presso enti soggetti all'art.1, comma n.2 del D.Lgs.n.165/2001; le caratteristiche curriculari e la competenza dei singoli componenti sono valutate in maniera da garantire una composizione equilibrata della commissione tenuto conto della natura del posto oggetto di procedura concorsuale, delle varie materie previste dalle prove di esame, nonché in relazione ai titoli presupposti per la partecipazione; il segretario verbalizzante non si considera "componente" della commissione.

La nomina può riguardare anche professionisti privati titolari di particolari competenze giuridiche e/o economiche (ad esempio: notai oppure soggetti iscritti presso l'elenco dei Revisori dei Conti degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno che abbiano svolto il ruolo di Presidente del collegio Sindacale oppure esperti -componenti aggiunti- come previsto dall'art.9 del D.P.R.n.487/1994); fermo restando quanto sopra, è esclusa la nomina di componenti che svolgano, in maniera ricorrente e/o continuativa, attività professionale e/o prestazione di servizi in favore del Comune di Fano;

La nomina può altresì ricadere su soggetti che abbiano svolto, nella loro carriera, funzioni di dirigenza pubblica e/o che siano particolarmente esperti in relazione al posto messo a concorso per pluriennale attività lavorativa e/o di insegnamento e/o di formazione ovvero di studio e/o ricerca;

b) la nomina della commissione deve essere disposta dopo lo spirare del termine di presentazione delle domande di partecipazione;

c) il Presidente deve possedere la qualifica dirigenziale oppure svolgere funzioni dirigenziali (possono essere nominati, in qualità di componenti "esperti", anche i Segretari Generali degli enti locali ed i dirigenti di società a controllo pubblico "in house"); in relazione alle funzioni "anticorruzione" svolte presso l'ente è esclusa, ai sensi dell'art.6bis della L.n.241/1990, la nomina del Segretario Generale del Comune di Fano nonché, in qualità di componenti, del personale interno posto alle dirette dipendenze del medesimo Segretario Generale; è altresì escluso dalla nomina a componenti delle commissioni il personale assegnato al Gabinetto del Sindaco in ragione della fiduciarità che caratterizza la nomina del relativo personale da parte dell'organo di vertice politico dell'ente;

d) divieto di nomina di componenti esterni che siano appartenenti:

- all'Ufficio Territoriale di Governo di Pesaro Urbino
 - alle Forze di Polizia della Provincia di Pesaro Urbino
 - alla Magistratura civile sez. Lavoro o Penale presso il Tribunale di Pesaro nonché presso la Corte d'Appello di Ancona nonché presso la Corte di Cassazione;
 - alla Magistratura della Corte Conti Marche e della Corte Conti Centrale (sezioni giurisdizionali)
 - alla Magistratura del TAR Marche e del Consiglio Stato (sezione giurisdizionale)
 - al Collegio dei Revisori dei Conti attualmente vigente presso il Comune di Fano
- (Non sussiste incompatibilità per i componenti che svolgano funzioni di Vice Procuratore Onorario ovvero Giudice di Pace Onorario);

e) incompatibilità di componenti che siano in lite pendente con il Comune di Fano;

f) incompatibilità di componenti che siano Amministratori ovvero componenti del Collegio Sindacale di società partecipate dal Comune di Fano in via diretta ed indiretta; divieto di nomina di componenti che siano amministratori o componenti il Collegio Sindacale di enti di diritto privato in controllo del Comune di Fano ovvero presso enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Fano;

g) qualora la nomina ricada presso Avvocati gli stessi debbono essere abilitati presso le "Corti Superiori";

h) incompatibilità di componenti che, fermo restando l'impedimento derivante dall'art.35bis del D.Lgs.n.165/2001, siano incorsi in una condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli art.10 e 11 del D.Lgs.n.235/2012 (ex art.58 e 59 del D.Lgs.n.267/2000);

i) incompatibilità di componenti che siano stati oggetto, presso il pubblico impiego, di licenziamento disciplinare ovvero per persistente insufficiente rendimento;

l) incompatibilità di componenti, anche in quiescenza, nel caso in cui gli stessi abbiano avuto alle proprie dipendenze presso il Comune di Fano od altro ente pubblico o privato, per almeno un triennio, uno o più candidati; incompatibilità di dirigenti che siano superiori gerarchici dei candidati; incompatibilità di colleghi, pubblici dipendenti, appartenenti al medesimo ente e al medesimo settore dirigenziale dei candidati;

m) incompatibilità di componenti che siano titolari di un rapporto di lavoro pubblico a tempo determinato attuatosi con assunzione di carattere fiduciario (priva di esami da sostenere) con incardinamento o meno presso uffici di diretta collaborazione di autorità politiche (sono assimilati a tale fattispecie i direttori generali degli enti locali e tutte le assunzioni ex art.110 prive di esami presupposti);

n) incompatibilità di componenti che siano tra loro:

1) legati da vincoli lavorativi che comportino un rapporto di gerarchia ovvero di vigilanza e/o controllo; ovvero

2) legati da vincoli di cui all'art.51, comma n.2 c.p.c.;

o) uno stesso componente (incluso il Presidente) non potrà essere nominato, per più di tre volte, nell'arco di un anno civile; resta inteso, in ogni caso, che la rinnovazione del procedimento concorsuale o selettivo, ove il procedimento abbia dato esito all'individuazione di uno o più vincitori, comporta la rotazione dei componenti della commissione (da attuarsi in modo almeno prevalente);

il criterio o) di cui sopra si applica dal 01/01/2026, fermo restando che, per il computo, si osserva la data dei provvedimenti di nomina;

il criterio o) di cui sopra non si applica, in ogni caso, ai componenti "aggiunti" della commissione ivi incluso lo "psicologo del lavoro";

p) incompatibilità, quale componente ovvero Presidente, del dirigente che procede alla nomina della commissione.

I criteri di cui sopra integrano e specificano le disposizioni di cui all'art.9 del D.P.R.n.487/1994, come modificato ed integrato dal D.P.R.n.82/2023, da considerarsi fonte normativa preminente unitamente ad altre disposizioni imperative, di legge e regolamento, applicabili in materia; si precisa pertanto che i criteri di nomina delle commissioni (limitatamente alle incompatibilità e/o conflitto d'interesse) sono ovviamente recessivi rispetto a norme di legge o regolamento anche sopravvenute;

La presente regolamentazione si applica, ad eccezione del limite annuale previsto dal precedente punto o), anche alle seguenti procedure di reclutamento:

- alle "progressioni verticali" (ordinarie o in deroga) disciplinate dal CCNL Funzioni Locali in quanto riservate al personale dipendente;
- alle procedure di "mobilità volontaria" di cui all'art.30 del D.Lgs.n.165/2001;
- alle selezioni del personale delle categorie per le quali l'ordinamento non prevede l'accesso mediante "concorso pubblico" (sia che la procedura abbia carattere "numerico" che "nominativo").